



CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

-----ooOoo-----

**REGOLAMENTO
COMITATO GEMELLAGGI**

Proposto dalla I Commissione consiliare

Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n° 167 del 05 dicembre
2005

ART. 1

E' istituito nel Comune di Bagheria il Comitato gemellaggi col compito di:

-programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere più funzionale le attività del gemellaggio promosso dal comune di Bagheria con enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale.

-favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo eccetera.

ART. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione della Giunta municipale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavo di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART. 3

Il Comitato è il supporto operativo dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività del Comitato gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICREE) e (se esistente) con la sua Federazione regionale e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza fra i popoli.

ART. 4

Del Comitato fanno parte:

- ✓ Sindaco o suo delegato;
- ✓ Il Presidente del Consiglio comunale;
- ✓ Il Presidente del Consiglio circoscrizionale di Aspra o suo delegato;
- ✓ n. 4 rappresentanti del Consiglio comunale (nominati proporzionalmente alla rappresentanza in Consiglio comunale);
- ✓ n. 1 rappresentante scolastico;
- ✓ n. 1 rappresentante sindacale nominato fra le sigle sindacali più rappresentative nel comune;
- ✓ n. 1 rappresentante della Pro-Loce;
- ✓ n. 1 rappresentante del Forum III;
- ✓ un amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.

Il Comitato è nominato con deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un Gruppo di Coordinamento Esecutivo composto, oltre al Sindaco o suo delegato che svolge funzioni di Presidente, da:

- ✓ Il Presidente del Consiglio comunale;
- ✓ Un Vicepresidente da nominare fra le due componenti di cui al punto seguente;

- ✓ Due componenti indicati dall'Assemblea al proprio interno di cui almeno uno in rappresentanza del Consiglio comunale;
- ✓ Un Segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 6

La decadenza di uno più componenti del Comitato avverrà:

- a. per dimissioni;
- b. per assenza (più di tre consecutive);
- c. per richiesta delle associazioni di appartenenza;
- d. per la richiesta della totalità degli altri membri.

ART. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato di cui all'art.4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo, ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

ART. 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

ART. 9

Il Gruppo di Coordinamento Esecutivo, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca il Gruppo di Coordinamento Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute del Coordinamento Esecutivo dovranno essere presenti almeno tre componenti.

ART. 10

Le convocazione dell'Assemblea e del Gruppo di Coordinamento Esecutivo, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'ente locale addetto all'Ufficio Gemellaggi con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

ART. 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente o dal segretario.

ART. 13

L'assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

ART. 14

I locali, le attrezzature e gli altri beni funzionali all'attività del Comitato vengono forniti dall'Amministrazione comunale.

ART. 15

La presenza nelle sedute del suddetto Comitato è esclusivamente a titolo gratuito.